COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 28.06.1995
COM(95) 305 def.

95/0173 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam.

(presentata dalla Commissione)

[redacted]

Relazione

1. Con decisione del 4 ottobre 1993, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica socialista del Vietnam al fine di concludere un accordo di cooperazione ed ha adottato direttive in tal senso.

2. I negoziati, svoltisi nei giorni 16-17 dicembre 1993 e 30-31 maggio 1995, hanno portato alla sigla dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam.

3. La Commissione giudica il testo siglato conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 4 ottobre 1993 e da esso rivedute il 23 gennaio 1995.

4. Dato che la base giuridica dell'accordo comprende, oltre agli articoli 113, 130 Y, anche l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo trattino del trattato che istituisce la Comunità europea, il Parlamento deve essere consultato.

5. Ai fini della firma e della conclusione del presente accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, la Commissione propone al Consiglio di approvare l'accordo e di adottare l'allegata proposta di decisione.

2/3/4/5

[redacted]

Proposta di
decisione n. ... del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 113, 130 Y e 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 130 U del trattato, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo favorisce lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà nel loro territorio;

considerando che, per conseguire i suoi obiettivi in materia di relazioni esterne, la Comunità dovrebbe approvare l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 20 dell'accordo[1].

[1] Il Segretariato generale del Consiglio provvederà a far pubblicare la data di entrata in vigore dell'accordo di cooperazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

[redacted]

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di cui all'articolo 14 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

[redacted]

ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E
LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DEL VIETNAM,

dall'altra,

in appresso denominati "le Parti",

DICHIARANDOSI COMPIACIUTI per lo sviluppo del commercio e della cooperazione verificatosi dopo la normalizzazione, nel novembre 1990, delle relazioni tra la Comunità europea, in appresso denominata "Comunità", e la Repubblica socialista del Vietnam, in appresso denominata "Vietnam";

RICONOSCENDO l'importanza che riveste il rafforzamento dei legami e delle relazioni tra la Comunità e il Vietnam;

RIBADENDO l'importanza che la Comunità e il Vietnam attribuiscono al rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché al rispetto dell'indipendenza e della sovranità nazionale;

PRENDENDO ATTO delle iniziative del Vietnam volte a normalizzare le sue relazioni con tutti i partner, regionali e internazionali, e sottolineando le misure di cooperazione atte a favorire il processo di cooperazione regionale;

RICONOSCENDO che, conformemente ai principi e alle prassi di base adottati a livello internazionale, tutti gli Stati sono tenuti a riammettere i cittadini che avevano lasciato il paese, indipendentemente dal motivo;

CONSIDERATE le nuove e importanti possibilità che i diritti e gli obblighi contrattuali bilaterali tra la Comunità e il Vietnam comportano per gli scambi di tessili e capi di abbigliamento;

SPINTI dalla comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare le loro relazioni nei settori di comune interesse su basi di parità, non discriminazione, mutuo vantaggio e reciprocità;

RICONOSCENDO gli effetti positivi del processo di riforme economiche avviato in Vietnam per garantire il passaggio all'economia di mercato e l'impegno a proseguire in questa direzione;

DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli ad un sviluppo sostenuto e alla diversificazione del commercio tra la Comunità e il Vietnam;

CONSAPEVOLI della necessità di conformarsi a principi e prassi atti a promuovere un commercio bilaterale libero e senza ostacoli in modo stabile, trasparente e non discriminatorio, tenendo conto delle diverse condizioni economiche delle Parti;

VISTA la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti diretti;

RICONOSCENDO la necessità di favorire lo sviluppo economico sostenibile del Vietnam e di migliorare le condizioni di vita delle fasce più povere della popolazione;

CONSIDERANDO l'importanza attribuita dalla Comunità e dal Vietnam alla tutela dell'ambiente a livello mondiale e locale, nonché all'uso sostenibile delle risorse naturali, e riconoscendo il nesso esistente tra ambiente e sviluppo;

HANNO DECISO, in qualità di Parti, di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

IL GOVERNO DEL VIETNAM:

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Fondamenti

Il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici è alla base della cooperazione tra le Parti e delle disposizioni del presente accordo, di cui costituisce un elemento fondamentale.

ARTICOLO 2

Obiettivi

L'accordo si prefigge essenzialmente di:

1. creare condizioni favorevoli all'espansione e allo sviluppo degli scambi e degli investimenti bilaterali tra le Parti, nell'interesse di entrambe e in funzione delle rispettive situazioni economiche;

2. favorire lo sviluppo economico sostenibile del Vietnam e migliorare le condizioni di vita delle fasce più povere della popolazione;

3. sviluppare la cooperazione economica nel reciproco interesse, aiutando tra l'altro il governo del Vietnam a ristrutturare l'economia del paese e a trasformarla in un'economia di mercato;

4. favorire la tutela ambientale e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

ARTICOLO 3

Trattamento della nazione più favorita

La Comunità e il Vietnam si concedono reciprocamente, nei loro scambi commerciali, il trattamento della nazione più favorita conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994.

Le disposizioni dell'accordo non si applicano alle preferenze concesse da una Parte nel quadro di un'intesa che crei un'unione doganale, una zona di libero scambio o una zona di trattamento preferenziale.

ARTICOLO 4

Scambi e coooperazione commerciale

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e a diversificare i loro scambi commerciali e a migliorare, per quanto possibile, l'accesso al mercato compatibilmente con le rispettive situazioni economiche.

2. Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, le Parti si impegnano ad attuare una politica volta a migliorare le condizioni di accesso ai rispettivi mercati per i prodotti dell'altra Parte. Esse si accordano reciprocamente le condizioni più favorevoli per le importazioni e le esportazioni e decidono di esaminare i metodi e i mezzi per eliminare gli ostacoli agli scambi, segnatamente quelli non tariffari, tenendo conto dei loro diversi sistemi e di quanto già realizzato in materia dalle organizzazioni internazionali.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non limitano il diritto delle Parti di prendere le misure necessarie per tutelare i loro interessi fondamentali in materia di sicurezza oppure per motivi di pubblica sanità, di moralità pubblica e di tutela dell'ambiente

per esigenze fitosanitarie. A questo proposito, tuttavia, dette misure non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile né una restrizione dissimulata al commercio.

4. Le Parti decidono di promuovere gli scambi di informazioni sulle opportunità commerciali vantaggiose per entrambe e di consultarsi, con spirito costruttivo, sulle questioni connesse agli ostacoli tariffari e non tariffari, ai servizi, alla sanità, alla sicurezza e alle misure ambientali nonché ai requisiti tecnici. La cooperazione economica tra le Parti comprenderà anche programmi di formazione in materia.

5. Le Parti convengono di migliorare la cooperazione tra le rispettive autorità in materia doganale, in particolare per quanto riguarda le possibilità di formazione professionale, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali nonché la prevenzione e l'eliminazione delle violazioni delle norme doganali e le relative indagini.

6. Le Parti decidono di consultarsi su qualsiasi controversia in materia commerciale.

ARTICOLO 5

Investimenti

Le Parti stimoleranno gli investimenti reciprocamente vantaggiosi creando un clima favorevole agli investimenti privati. A tale scopo si miglioreranno, fra l'altro, le condizioni per i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità d'investimento. Le Parti appoggeranno inoltre, se del caso, gli accordi sulla promozione e sulla tutela degli investimenti tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Vietnam, in base ai principi della non discriminazione e della reciprocità.

ARTICOLO 6

Diritti di proprietà intellettuale

1. Compatibilmente con le rispettive competenze, normative e politiche, le Parti:

 a) cercano di migliorare le condizioni per un'adeguata ed effettiva tutela nonché per il rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale in conformità delle norme internazionali più rigorose;

 b) collaborano per il conseguimento di questi obiettivi anche fornendo la necessaria assistenza tecnica.

2. Le Parti si impegnano a non applicare trattamenti discriminatori in merito ai diritti di proprietà intellettuale e, se necessario, ad avviare consultazioni in caso di problemi tali da incidere sulle relazioni commerciali.

ARTICOLO 7

Cooperazione economica

1. Le Parti si impegnano, nel reciproco interesse e conformemente alle rispettive politiche e finalità, a promuovere la cooperazione economica su basi per quanto possibile vaste al fine di contribuire all'espansione delle rispettive economie e di soddisfare le loro esigenze in termini di sviluppo.

2. Le Parti decidono di imperniare la cooperazione economica su tre vasti settori d'intervento al fine di:

 a) migliorare l'attività economica in Vietnam facilitando l'accesso al know-how e alla tecnologia;
 b) agevolare i contatti tra gli operatori economici e le altre misure volte a promuovere gli scambi commerciali e gli investimenti diretti;
 c) migliorare la comprensione dei rispettivi contesti economici e sociali come base per una cooperazione efficace.

3. In questi vasti settori, le Parti cercheranno soprattutto di:

 a) sostenere il Vietnam nel suo impegno costante per passare agevolmente all'economia di mercato, migliorando così il contesto economico e il clima per gli investimenti;
 b) favorire la cooperazione tra i rispettivi settori economici, segnatamente a livello privato.

4. Compatibilmente con i loro mezzi finanziari e con le rispettive procedure, le Parti stabiliscono congiuntamente, con reciproci vantaggi, i settori e le priorità della cooperazione economica, dei programmi e delle attività previsti.

ARTICOLO 8

Scienza e tecnologia

Conformemente al reciproco interesse e agli obiettivi delle rispettive strategie in materia, le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, anche in settori concreti quali le norme e il controllo di qualità, al fine di:

a) favorire i trasferimenti di know-how e di tecnologia e diffondere le informazioni e le competenze;

b) creare nuove possibilità per la futura cooperazione economica, industriale e commerciale.

ARTICOLO 9

Cooperazione allo sviluppo

1. La Comunità riconosce la necessità di contribuire allo sviluppo del Vietnam ed è disposta a rafforzare la cooperazione fornendo assistenza attraverso progetti e programmi specifici, conformemente alle priorità definite nel regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, onde sostenere le iniziative e le strategie del Vietnam finalizzate allo sviluppo economico sostenibile e al progresso sociale della popolazione.

2. Detti progetti e programmi saranno destinati alle fasce più povere della popolazione, anche nelle regioni che accolgono i rimpatriati, e al potenziamento delle infrastrutture sociali ed economiche. Si privilegerà lo sviluppo agricolo, coinvolgendo i gruppi beneficiari. La cooperazione nel settore riguarderà anche la promozione dell'occupazione nelle città rurali e il ruolo della donna nello sviluppo, dando la debita importanza all'istruzione e al benessere familiare.

3. Si privilegeranno le azioni volte a favorire l'integrazione economica all'interno del paese.

4. La cooperazione allo sviluppo sarà imperniata su priorità concordate tra le Parti al fine di garantire l'efficacia e la sostenibilità del programma.

ARTICOLO 10

Cooperazione regionale

1. Le Parti possono estendere, di comune accordo, la cooperazione in materia ad azioni avviate nell'ambito della cooperazione con altri paesi dell'Asia sud-orientale. Ciascuna delle Parti, inoltre, ha il diritto di avviare una cooperazione con altri partner della regione.

2. Si privilegeranno le azioni seguenti:

 a) promozione del commercio interregionale;
 b) sostegno ai progetti e alle iniziative regionali;
 c) studi volti a promuovere i collegamenti e le comunicazioni regionali.

ARTICOLO 11

Cooperazione ambientale

1. Le Parti riconoscono la necessità di tenere pienamente conto della tutela ambientale come parte integrante della cooperazione economica e allo sviluppo. Esse ribadiscono altresì l'importanza delle questioni ambientali e dello sviluppo sostenibile e la volontà di instaurare una cooperazione per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente per quanto riguarda l'inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria, l'erosione, la deforestazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali, tenendo conto dei lavori svolti nei consessi internazionali.

2. Saranno privilegiati i seguenti aspetti:

 a) protezione, conservazione e gestione sostenibile delle foreste naturali;
 b) importanza del rapporto energia/ambiente;
 c) soluzioni pratiche ai problemi energetici rurali;
 d) tutela dell'ambiente urbano;
 e) prevenzione dell'inquinamento industriale;
 f) tutela dell'ambiente marino e dei suoi ecosistemi;
 g) miglioramento della capacità di gestione degli enti ambientali a livello centrale e locale.

ARTICOLO 12

Informazione e comunicazione

Le Parti cooperano in materia di informazione e di comunicazione per migliorare la comprensione reciproca e rafforzare i legami tra le due regioni.

ARTICOLO 13

Lotta contro l'abuso di stupefacenti

Conformemente alle rispettive competenze, le Parti ribadiscono la loro ferma intenzione di rendere più efficaci le politiche e le misure volte a combattere la produzione e la distribuzione di tutti i tipi di stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché a prevenire l'abuso di stupefacenti, tenendo conto dei lavori svolti in merito nei consessi internazionali.

La cooperazione tra le Parti comprenderà i seguenti elementi:

a) formazione, istruzione, assistenza sanitaria e riabilitazione dei tossicodipendenti, anche attraverso progetti volti a reinserirli negli ambienti lavorativi e sociali;
b) misure volte a promuovere le attività economiche alternative;
c) assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per controllare il commercio dei precursori nonché per la prevenzione, il trattamento e la riduzione dell'abuso di stupefacenti;
d) assistenza tecnica e formazione per impedire il riciclaggio del denaro sporco;
e) scambi di informazioni in materia.

ARTICOLO 14

Comitato misto

1. Le Parti contraenti decidono di creare un comitato misto che avrà il compito di:

 a) garantire il corretto funzionamento e la corretta esecuzione dell'accordo e consentire il dialogo fra le Parti;
 b) formulare adeguate raccomandazioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo;
 c) stabilire priorità in relazione alle azioni eventualmente necessarie per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

2. Il comitato misto sarà composto da alti funzionari di entrambe le parti. Esso si riunirà di norma ogni anno, alternativamente a Bruxelles e ad Hanoi, in una data fissata di comune accordo. Le Parti potranno indire di concerto riunioni straordinarie.

3. Il comitato misto può istituire sottogruppi specializzati per assisterlo nello svolgimento dei propri compiti e coordinare l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi nel quadro dell'accordo.

4. L'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto sarà concordato tra le Parti.

5. Le Parti contraenti decidono altresì di affidare al comitato misto il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi settoriali già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra la Comunità e il Vietnam.

6. Le Parti determineranno di comune accordo le strutture organizzative e le norme operative del comitato misto.

ARTICOLO 15

Futuri sviluppi

1. Le Parti possono migliorare, di concerto, il presente accordo al fine di sviluppare la cooperazione mediante accordi su settori o attività ben definiti.

2. Le Parti possono formulare, nell'ambito del presente accordo, suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare l'accordo stesso.

ARTICOLO 16

Altri accordi

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, né il presente accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la possibilità per gli Stati membri dell'Unione europea di avviare attività bilaterali con il Vietnam nell'ambito della cooperazione economica o di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica con questo paese.

ARTICOLO 17

Agevolazioni

Per favorire la cooperazione nel quadro del presente accordo, le autorità del Vietnam concedono ai funzionari e agli esperti della Comunità le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle loro attività. Disposizioni particolareggiate al riguardo figureranno in uno scambio di lettere a parte.

ARTICOLO 18

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, e, dall'altra, al territorio del Vietnam.

ARTICOLO 19

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore e rinnovo

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della notifica, ad opera delle Parti, dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato automaticamente di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 21

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e vietnamita, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Per il Consiglio dell'Unione europea
a nome della Comunità europea

Per il Governo del Vietnam.

Allegato I

Dichiarazioni della Comunità europea

Dichiarazione della Comunità europea relativa al quinto considerando del preambolo dell'accordo di cooperazione

La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nel quadro dei progetti di cooperazione allo sviluppo e a seconda delle disponibilità, la possibilità di contribuire alla reintegrazione economica dei cittadini vietnamiti che ritornano in patria.

Dichiarazione della Comunità europea relativa agli adeguamenti tariffari

La Comunità europea conferma che il Vietnam può beneficiare del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) applicato autonomamente dalla Comunità europea a decorrere dal 1° luglio 1971 in base alla risoluzione 21 (II) della seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo tenutasi nel 1968.

La Comunità, inoltre, è disposta ad organizzare in Vietnam seminari per gli utilizzatori pubblici e privati del sistema, affinché possano trarne i massimi vantaggi.

Dichiarazione della Comunità europea

Durante i negoziati dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Vietnam, la Comunità ha dichiarato che, fatto salvo l'articolo 16, le disposizioni dell'accordo sostituiscono, quando siano identiche o incompatibili, quelle degli accordi conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Vietnam.

Allegato II

Dichiarazione comune della Comunità europea e del governo del Vietnam

Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo, la "proprietà intellettuale, industriale e commerciale" include in particolare la protezione del diritto d'autore (incluso il software) e dei diritti ad esso collegati; i marchi commerciali e di servizio; le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine; i disegni industriali; i brevetti; gli schemi di configurazione dei circuiti integrati, nonché i sistemi di protezione delle informazioni riservate e di difesa contro la concorrenza sleale.

Allegato III

Dichiarazione della Repubblica socialista del Vietnam

Il governo della Repubblica socialista del Vietnam dichiara che il rimpatrio dei suoi cittadini avverrà in base ad un accordo tra il Vietnam e il paese interessato affinché l'operazione sia effettuata in modo ordinato e in condizioni di sicurezza e di dignità, conformemente alle pratiche riconosciute a livello internazionale e al Piano d'azione globale (CPA) 1989, con l'aiuto finanziario della comunità internazionale.

Dichiarazione della Comunità europea

1. La Comunità europea ricorda l'importanza che essa e i suoi Stati membri attribuiscono al principio della riammissione dei cittadini nei paesi di origine, cui si fa riferimento nel quinto considerando del preambolo dell'accordo.

2. La Comunità europea sottolinea che le disposizioni del presente accordo non influiscono minimamente sugli obblighi in materia derivanti dagli accordi bilaterali conclusi tra la Repubblica socialista del Vietnam e gli Stati membri.

[redacted]

SCHEDA FINANZIARIA

PARTE 1: IMPLICAZIONI FINANZIARIE

1. Denominazione dell'azione

Accordo di cooperazione con la Repubblica socialista del Vietnam

2. Voci di bilancio

Cfr. allegato.

3. Base giuridica

Combinato disposto degli articoli 113, 130Y e 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo trattino, del trattato CE.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo

Accordo di cooperazione

4.2 Durata

Inizialmente di 5 anni, con possibilità di rinnovo annuale in seguito.

4.3 Parti interessate

CE e Vietnam (funzionari)

5. Classificazione delle spese o delle entrate

5.1 Non obbligatorie

5.2 Stanziamenti differenziati

5.3 I progetti avviati nel quadro dell'accordo non genereranno entrate specifiche.

6. Natura della spesa

6.1 Sovvenzione fino al 100%: sovvenzione al 100%

6.2 Contributo finanziario della Comunità in percentuale (%) del costo totale dell'azione

Da decidere di volta in volta.

7. Incidenza finanziaria sugli stanziamenti d'intervento

7.1 Modalità di finanziamento dell'azione durante l'anno in corso

Mediante gli stanziamenti di bilancio esistenti.

7.2 Calendario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

Su richiesta, dopo approvazione del progetto da parte dei servizi della Commissione e nei limiti degli stanziamenti da iscrivere nelle voci di bilancio corrispondenti.

8. Misure antifrode previste nella proposta di azione

Nell'applicare l'accordo di cooperazione, le autorità vietnamite e la Commissione europea prenderanno le normali misure di controllo.

9. Osservazioni

Le spese derivanti dall'accordo saranno determinate, per i bilanci futuri, secondo la procedura abituale.

PARTE 2: SPESE AMMINISTRATIVE

L'azione proposta non renderà necessario un aumento del personale della Commissione.

Allegato

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam

2. Voci di bilancio

B6-7211	Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in materia di ricerca e di tecnologia
B7-3000	Cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia
B7-3001	Cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia
B7-302	Aiuto per rendere autosufficienti i profughi e gli sfollati
B7-500	Promozione degli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo dell'Asia legati alla Comunità da accordi sugli scambi e sulla cooperazione economica
B7-5010	Partecipazione comunitaria ad azioni a favore di paesi in via di sviluppo realizzate da organizzazioni non governative
B7-5014	Aiuto della Comunità alle organizzazioni non governative che operano in Vietnam
B7-5020	Accordi di cooperazione commerciale ed economica con i paesi terzi
B7-5021	Relazioni con i paesi firmatari e con i paesi candidati al GATT
B7-5031	Formazione e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo
B7-5033	Soggiorni di formazione presso i servizi della Commissione per cittadini di paesi terzi
B7-5040	L'ambiente nei paesi in via di sviluppo
B7-5041	Foreste tropicali

B7-5046 Programmi sanitari e lotta contro l'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo

B7-5047 Assistenza sanitaria nel settore della maternità e dell'infanzia

B7-5050 Aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo

B7-5051 Le donne nel processo di sviluppo

B7-5076 Azioni di ripristino e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo

B7-5077 Cooperazione decentralizzata nei paesi in via di sviluppo

B7-5080 Cooperazione Nord-Sud nel settore della lotta contro la droga e la tossicomania

B7-523 Diritti dell'uomo e democrazia nei paesi in via di sviluppo

ISSN 0254-1505

COM(95) 305 def.

DOCUMENTI

IT 11

N. di catalogo : CB-CO-95-337-IT-C

ISBN 92-77-91098-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

96